



## **ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE**

### **REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI LIBERALI E PER LA BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DERIVANTI DALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

**(APPROVATO CON DELIBERA N. 5 DEL 24.04.2020)**

Il Consiglio dell'Ordine,

- vista l'emergenza sanitaria per il contagio da Covid-19 in corso sull'intero territorio nazionale;
- considerato che detta emergenza ha, tra l'altro, imposto la cessazione della maggioranza delle attività economiche, comportato l'obbligo sin dal 9 marzo 2020 per le persone di non lasciare la propria abitazione se non per specifiche e comprovate esigenze, nonché il blocco della maggior parte dell'attività di tutti gli uffici giudiziari;
- ritenuto che la situazione venutasi a creare e i provvedimenti suddetti hanno e avranno inevitabilmente ripercussioni su tutti gli operatori economici e professionali, tra cui gli avvocati;
- vista pertanto la necessità di approntare strumenti di sostegno economico agli iscritti;
- considerato che con delibera di questo Consiglio n. 5 del 24.04.2020 è stato costituito un fondo straordinario mediante l'incremento del capitolo del bilancio preventivo 2020 per le erogazioni liberali e per la beneficenza fino, per il momento, alla somma complessiva di Euro 150.000,00, da incrementare anche attraverso il contributo volontario che ogni iscritto potrà dare al fondo stesso o a mezzo donazioni di terzi;
- ritenuto anche che appare opportuno che, parte dei contributi volontari degli iscritti, siano devoluti in beneficenza a favore delle categorie maggiormente colpite dall'epidemia;
- considerato pertanto che appare necessario predisporre un regolamento che disciplini sia l'impiego delle somme facenti parte del fondo a favore degli iscritti sia la devoluzione in beneficenza di parte dei contributi volontari che dovessero pervenire dagli iscritti o da terzi;

### **EMANA**

Il seguente regolamento

#### **Art. 1**

##### **Costituzione del fondo per le erogazioni liberali e per la beneficenza**

L'Ordine degli Avvocati di Firenze costituisce per l'anno 2020 un fondo straordinario per le erogazioni liberali e per la beneficenza mediante incremento del relativo capitolo del bilancio preventivo al fine di dare sostegno economico agli iscritti che si trovino in stato di estrema difficoltà nell'esercizio della loro professione in conseguenza della situazione emergenziale causata da Covid-19.

L'entità del fondo viene stabilita inizialmente in Euro 150.000,00, derivante dall'incremento del capitolo del bilancio preventivo di cui al suesposto preambolo.

L'entità è soggetta alle eventuali variazioni nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato nella seduta Consiliare del 3.5.2017.

Il fondo è alimentato sia attraverso l'attingimento alle riserve finanziarie dell'Ordine sia attraverso le donazioni.

**Art. 2**  
**Beneficiari**

I beneficiari del fondo per le erogazioni liberali e per la beneficenza sono tutti gli iscritti agli albi, elenchi e registri tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Firenze.  
Condizione necessaria per accedere al fondo è lo stato di estrema difficoltà nell'esercizio della professione in cui gli iscritti possano trovarsi per fatti indipendenti dalla loro volontà in conseguenza della situazione emergenziale Covid-19.

**Art. 3**  
**Stato di estrema difficoltà**

Per estrema difficoltà si intende uno stato in cui, per giustificati e comprovati motivi attinenti alla salute, al lavoro o ad altre cause che vadano ad incidere negativamente sulla sua professione, l'iscritto non sia più in grado di fare fronte alle esigenze primarie sue e della sua famiglia.  
Le esigenze primarie possono riguardare o la vita personale o quella professionale dell'iscritto, con particolare riferimento all'assolvimento degli obblighi indispensabili all'esercizio dell'attività professionale quali, a titolo esemplificativo, la quota annuale per l'iscrizione all'albo, elenco e registro o il pagamento di canoni e/o utenze dello studio.

**Art. 4**  
**Commissione consiliare**

Il Consiglio dell'Ordine costituisce una commissione consiliare con lo specifico compito di esaminare e istruire le richieste di attivazione del fondo e di proporre al Consiglio dell'Ordine una decisione sulla richiesta stessa.

Fanno parte della commissione:

- il Consigliere Tesoriere Avv. Roberto Nannelli;
- il Consigliere Segretario Avv. Manuela Cecchi;
- il Consigliere Avv. Giuseppina Abbate;
- il Consigliere Avv. Salvatore Medaglia;
- il Consigliere Avv. Andrea Noccesi;
- il Consigliere Avv. Antonio Voce;
- il Consigliere Avv. Enrico Zurli.

La commissione è presieduta dal Consigliere Tesoriere; in sua assenza dal Consigliere Segretario o dal Consigliere con più anzianità.

**Art. 5**  
**Attivazione del fondo**

Il fondo è attivato esclusivamente su domanda dell'iscritto o di chi ne ha la legale rappresentanza.

La domanda è presentata alla Segreteria dell'Ordine.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante lo stato di estrema difficoltà; le domande verranno esaminate al loro arrivo.

Considerate le finalità del Fondo, le domande dovranno pervenire entro il 31 Ottobre 2020, salvo proroga qualora le attuali disposizioni normative che limitano l'attività giudiziaria fino al 30 Giugno 2020 dovessero essere protrate oltre tale data.

**Art. 6**  
**Istruttoria e decisione**

Una volta ricevuta la domanda di attivazione del fondo, la commissione consiliare provvede alla relativa istruttoria.

Se necessario, la commissione può richiedere all'iscritto chiarimenti o integrazioni documentali e può anche convocare l'iscritto o, se necessario, anche i suoi prossimi congiunti.

La convocazione può essere fatta anche solamente davanti a tre membri della commissione, preferibilmente composta dal Presidente della commissione stessa e da altri due componenti.

Dell'audizione, anche in via telematica, viene fatto sommario processo verbale.

Una volta completata l'istruttoria, la commissione formula al Consiglio dell'Ordine proposta di accoglimento o di rigetto della domanda di attivazione del fondo; in caso di accoglimento, la proposta indica anche l'importo da erogare attingendolo dal fondo.

Ogni decisione sulla domanda viene assunta dal Consiglio dell'Ordine.

#### **Art. 7**

##### **Parametri per l'istruttoria**

Il parere della commissione deve essere succintamente motivato.

I parametri da esaminare per l'istruttoria e utilizzare per il parere sono:

- lo stato di salute dell'iscritto o dei suoi familiari conviventi o meno;
- il patrimonio dell'iscritto, dei componenti il suo nucleo familiare e del coniuge anche se non convivente o residente in altro luogo o del convivente;
- il reddito dichiarato dall'iscritto e dal suo nucleo familiare nonché dal coniuge anche se non convivente o residente in altro luogo o del convivente, nell'anno della richiesta o in quelli precedenti;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della decisione.

E' possibile per l'iscritto, se impossibilitato a farlo in altro modo, dimostrare la propria condizione economica mediante l'autocertificazione.

Per quanto riguarda l'individuazione dei beneficiari, le priorità negli interventi di sostegno, i criteri generali per la determinazione del contributo, i contributi temporanei, le modalità di calcolo, le esclusioni, le procedure per l'accesso ai contributi, i controlli, la deroga ai requisiti previsti la commissione è libera di valutare, nella sua discrezionalità, ogni dato raccolto durante l'istruttoria.

#### **Art. 8**

##### **Riservatezza degli atti e dei documenti**

Ogni atto o documento del procedimento di attivazione del fondo, comprese la domanda, l'istruttoria e la delibera del Consiglio dell'Ordine, sono coperti da riservatezza.

E' solo possibile per il Consiglio dell'Ordine pubblicare, per trasparenza, l'elenco dei beneficiari del fondo con le sole iniziali e l'importo erogato a ciascun beneficiario.

#### **Art. 9**

##### **Donazioni e beneficenza**

Le donazioni per alimentare il fondo possono essere effettuate da altri iscritti o da terzi con la specifica destinazione del sostegno economico agli iscritti e alla beneficenza per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

A tal fine l'Ordine promuoverà un'apposita sottoscrizione tra gli iscritti, che avrà termine in data 31 Ottobre 2020 e che sarà finalizzata ad incrementare il fondo con la suindicata specifica destinazione.

Le donazioni ricevute dagli iscritti all'Albo degli Avvocati di Firenze saranno oggetto di un conteggio separato ed il 10% di tali donazioni, sarà devoluto alla Fondazione ONAOSI Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, con sede legale in Via Ruggero d'Andreatto n. 18, 06124 Perugia (PG) C.F./P.IVA 00317040541, quale segno di solidarietà e di gratitudine verso gli operatori sanitari.

Tale devoluzione sarà effettuata entro il 30 Novembre 2020

#### **Art. 10**

##### **Destinazione del fondo nel caso che le erogazioni siano inferiori alla sua dotazione**

Qualora si verifichi un'eccedenza delle somme del fondo oggetto del presente regolamento perché le erogazioni risultano inferiori alla sua dotazione, tale eccedenza non impegnata sarà considerata economia di bilancio ex art. 21/3 del Regolamento di amministrazione e contabilità.